ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interpellanza urgente (*ex *articolo 138-*bis *del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

a margine di un convegno, svoltosi lo scorso 25 ottobre 2002 a Milano e riguardante lo sviluppo sostenibile dell'aeroporto di Malpensa, il presidente della compagnia aerea di bandiera, Fausto Cereti, ha affermato che Alitalia continuerà nella sua politica di alleanza con i francesi: « operando anche in altri aeroporti per portare i passeggeri dove vogliono andare. Questo comunque non significa che in futuro Alitalia non intenda contribuire allo sviluppo di Malpensa »;

a seguito di tali affermazioni, che sembrerebbero ammettere implicitamente che Alitalia non ha alcuna intenzione a contribuire fattivamente allo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa, dure critiche sono state mosse ad Alitalia per la politica commerciale che sta attuando;

in particolare, in virtù dell'accordo commerciale che lega la compagnia di bandiera alla compagnia *Air France*, Alitalia sarebbe pronta a spostare il suo *hub* principale da Malpensa allo scalo parigino Charles De Gaulle con pesanti ripercussioni negative sull'aeroporto di Malpensa;

quanto affermato dal Presidente Cereti, qualora trovasse riscontro nei fatti, contrasterebbe con gli impegni presi da Alitalia nei confronti del Governo che nello scorso mese di gennaio ha garantito il proprio sostegno finanziario al piano di impresa 2002-2003 a condizione che si attuasse una politica commerciale tesa a rilanciare Malpensa come principale *hub* italiano accanto a quello di Fiumicino;

lo scalo di Malpensa, settimo in Europa, nell'arco di quattro anni ha visto transitare 73 milioni di passeggeri, dà lavoro a 13 mila dipendenti di cui 5 mila Sea, e consente di realizzare un indotto di circa 2.600 milioni di euro –:

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di verificare se Alitalia procederà allo spostamento del suo *hub* principale da Malpensa allo scalo parigino Charles De Gaulle e, qualora ciò corrispondesse al vero, quali iniziative si intendano prendere nei confronti dei vertici Alitalia;

se, in considerazione del fatto che lo sviluppo di Malpensa è ostacolato di fatto dal disinteresse della compagnia di bandiera (palesato dal taglio dei voli su Malpensa), non si ritenga opportuno consentire ad altre compagnie di operare su quei collegamenti che Alitalia non offre più ai passeggeri.

(2-00558) « Cè, Gibelli ».

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per la funzione pubblica, per sapere – premesso che:

a seguito del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini) venne introdotta la facoltà per il Governo di procedere alla nomina di alti dirigenti della pubblica amministrazione e che la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato » (d'ora in poi « legge ») e la connessa circolare interpretativa del Dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, recante « Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza pubblica », hanno ulteriormente ampliato queste possibilità –:

il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad ufficio dirigenziale di livello generale che, in applicazione della legge predetta, non sono stati confermati nell'incarico che svolgevano precedentemente e la distribuzione fra i ministeri di coloro non sono stati riconfermati;

in base a quali criteri tali dirigenti non sono stati confermati nelle posizioni originarie, atteso che, per ammissione dello stesso Governo « nessuna amministrazione dello Stato attualmente è in possesso di un sistema validato e funzionante di valutazione dei dirigenti » (direttiva della Presidenza del consiglio dei ministri del 15 novembre 2001, recante « Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002 »);

in particolare, nell'ambito complessivo dei dirigenti ai quali non è stato riattribuito l'incarico in precedenza svolto, a quanti dirigenti è stato conferito un altro incarico « di livello retributivo equivalente al precedente », ai sensi dell'articolo 3, comma 7, quinto periodo della legge, e a quanti dirigenti è stato conferito incarico di studio, per mancanza di idonei posti di funzione e per carenza di idonee qualità professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sesto periodo della medesima legge;

in base a quale valutazione è stato stabilito il mancato possesso delle « idonee qualità professionali », quale presupposto per la non riconferma;

nel caso di riattribuzione del precedente incarico, e attesa la scomparsa del termine minimo di durata dell'incarico individuale (come si evince dal nuovo articolo 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dall'articolo 3, comma 1, della legge), per quanto tempo è stato rinnovato l'incarico ed in base a quale criteri è stata stabilita la durata dei singoli incarichi;

quanti dirigenti hanno effettuato un recesso consensuale con l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa contrattuale e legislativa;

quanti dirigenti di seconda fascia sono stati costretti alla rotazione prevista dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo della legge, ed in base a quali criteri;

quale sarà la sorte del dirigente non confermato a cui sia stato attribuito l'incarico di studio, della durata massima di un anno, allo scadere dello stesso;

a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, è stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, (introdotto dall'articolo 3, comma 1 della legge), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni, ed in base a quali criteri;

a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, è stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni, ed in base a quali criteri; in particolare si chiede di quali competenze tecnico-professionali sono in possesso e quali percorsi formativi abbiano sostenuto i dirigenti « incaricati » dall'esterno;

a quanti dirigenti di seconda fascia, in forza dell'applicazione delle nuove percentuali previste dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituto dall'articolo 3, comma 1 della legge), è stato conferito un incarico di ufficio generale ed in base a quali criteri;

quale sia la sorte del dirigente che non raggiunga l'accordo sulla parte retributiva attraverso la stipulazione del contratto individuale, a seguito del provvedimento unilaterale, emanato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge), e, in generale, quale sarà la sorte dei dirigenti ai quali non verrà conferito un incarico, attesa l'abrogazione

del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato che prevedeva un meccanismo di messa a disposizione degli stessi dirigenti presso la Presidenza del consiglio dei ministri nell'attesa di una nuova collocazione presso altre amministrazioni del ruolo unico;

se il numero dei dirigenti dello Stato sia diminuito a seguito delle riforme di cui alla legge n. 59 del 1997 e, in particolare, a seguito del decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali nonché a seguito dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione e se, contestualmente, siano state coerentemente incrementate le competenze, i poteri, l'autonomia e le responsabilità degli stessi dirigenti;

come si intenda coprire, agli effetti finanziari, l'aggravio economico derivante dai nuovi incarichi dirigenziali, allo scadere dell'anno di studio dei dirigenti collocati in tale posizione in quanto non confermati ai sensi del ricordato articolo 3, comma 7 della legge, atteso che il principio dell'invarianza di spesa (derivante dalla circostanza che la predetta legge di riforma non prevede copertura finanziaria specifica) costringerebbe l'amministrazione, nel caso di continuazione del rapporto dopo l'anno di studio, a retribuire due dirigenti per un unico posto coperto, a meno di non continuare a tenere indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali complessivamente « equivalenti » sul piano finanziario, come prescritto in sede di prima attuazione della legge dall'articolo 3, comma 7 (cosidetta compensazione).

In questa seconda ipotesi si domanda se non sia altamente pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione protrarre la situazione di congelamento e di mancata copertura di posti di funzione dirigenziale, che deve essere necessariamente transitoria per non incidere sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa;

quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione che godono di contratti individuali ripartiti per ministero;

quali siano i livelli netti di stipendio e gli oneri lordi per lo Stato derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro individuali dei dirigenti e, in particolare, a quanto ammontano gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio, dei capi dipartimento, dei segretari generali dei ministeri, dei capi degli uffici legislativi dei ministeri e dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale ivi compresi quelli nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 per i quali è prevista la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al trattamento fondamentale ed accessorio;

quali siano i criteri sulla base dei quali il Governo ed i singoli Ministri hanno quantificato tali remunerazioni contrattuali.

(2-00557) « La Malfa ».

* * *

AFFARI ESTERI

Interpellanza urgente
(ex *articolo 138*-bis *del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

il vertice Nato di Praga ha stabilito un mutamento di natura giuridica e di funzione politica dell'Alleanza Atlantica, sulla scia di quanto già in parte delineato in occasione del vertice di Washington del 1999 con il « Nuovo concetto strategico della Nato »;

in base a tale mutamento viene di fatto abbandonato il principio di natura difensiva che presiedeva al trattato e viene accettato quello di « guerra difensiva » sostenuto dall'amministrazione Bush;

va in tale direzione la decisione di istituire una forza di reazione rapida pronta a intervenire anche preventiva-